

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1 - E' costituita una società per azioni con la denominazione di "Holding Strategie e Sviluppo dei Territori Modenesi S.p.A." o, in forma abbreviata, "HSST-Mo S.p.A.".

OGGETTO

Articolo 2 - La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione e gestione, in Italia ed all'estero, di partecipazioni - in qualsiasi forma, e quindi anche totalitarie o di controllo - in altre società ed enti sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione; le società in qualsiasi forma partecipate dovranno avere per oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali oltre che per conto e nel territorio dei Comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro Società o consorzi, di enti Pubblici e di soggetti privati sia in Italia che all'estero.

Essa potrà inoltre compiere, in via non prevalente e nel rispetto delle norme di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia e ciò per debiti propri; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari concedendo ipoteche su propri immobili.

Rimangono tassativamente escluse le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, dell'intermediazione in valori mobiliari, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 3 - La società ha sede in MODENA.

Potranno essere istituite e soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci, per ogni loro rapporto con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2484 Codice Civile.

La durata della società può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. In tal caso tuttavia ai soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga non spetta il diritto di recedere dalla società.

CAPITALE - AZIONI

Articolo 5 - Il capitale sociale è di Euro 100.000.000,00 (Centomilionivirgolazerozero) suddiviso in n. 100.000.000 (Centomilioni) azioni da Euro 1,00 (Unovirgolazerozero) ciascuna, raggruppate, ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, in due categorie: n. 86.313.644 azioni ordinarie e n. 13.686.356 azioni cui è attribuito uno speciale diritto di recesso libero, anche parziale.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti, nonché con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Le azioni con diritto di recesso, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie ed inoltre riportano annotato sul titolo il diritto di recesso. In caso di acquisto da parte della società le azioni con diritto di recesso devono essere obbligatoriamente annullate entro un anno dal loro acquisto.

Per poter procedere all'esecuzione del recesso mediante acquisto delle proprie azioni la società deve vincolare a tale fine n. 19.106.822 azioni ordinarie di Hera Spa in suo possesso.

Con cadenza semestrale ciascun socio proprietario di azioni munite del diritto di recesso potrà comunicare al Consiglio di amministrazione della società la propria intenzione di esercitare, in tutto od in parte il diritto di recesso nel semestre, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, da inviare per il primo semestre entro il 15 Gennaio e per il secondo semestre entro il 15 Luglio di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà le richieste di recesso pervenute dai soci e, tenendo conto delle condizioni di mercato del titolo Hera Spa e dell'esigenza di salvaguardia del valore della propria partecipazione in detta società, determinerà un plafond massimo di spesa per consentire il recesso dalla società. Il plafond, in ogni caso, dovrà essere tale da consentire il soddisfacimento delle richieste di recesso pervenute dai soci in misura non inferiore al 40% (quarantapercento). Nel caso in cui le richieste pervenute siano superiori al plafond stanziato, si andrà a riparto parziale, garantendo, comunque, il rispetto del 40% della richiesta di recesso inoltrata da ciascun azionista.

In esito all'attività di cui al capoverso precedente, gli amministratori elaboreranno un piano di recesso semestrale che conterrà per ciascun socio - che abbia comunicato la volontà di recedere - l'ammontare massimo delle azioni della società per le quali potrà effettivamente esercitare il recesso nel semestre in corso. Il piano di recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata, anticipata via fax, a tutti i soci che risulteranno dal libro soci entro il 31 Gennaio ed il 31 Luglio di ciascun anno.

Ciascun socio potrà esercitare il diritto di recesso nei limiti di quanto previsto dal piano di recesso, anche in misura parziale, e dovrà comunicare formalmente la propria volontà al Consiglio di amministrazione della società entro il 20 Febbraio ed il 20 Agosto di ciascun anno.

Le azioni per cui sarà stato esercitato il diritto di recesso dovranno preliminarmente essere offerte in opzione agli altri soci, opzione da esercitarsi nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Gli amministratori si impegnano a comunicare ai soci l'offerta in prelazione entro il 10 Marzo ed il 10 Settembre di ciascun anno. L'esercizio del diritto di opzione da parte di un socio può avvenire solamente per la totalità delle azioni oggetto di recesso da parte di tutti i soci, così come comunicate dai soci recedenti.

Nel caso in cui uno o più soci optino per l'acquisto delle azioni oggetto del recesso, le azioni saranno ripartite tra coloro che avranno esercitato l'opzione in proporzione alle azioni già detenute ed il corrispettivo per azione del recesso sarà determinato in misura pari al valore di borsa medio dell'ultimo trimestre di n. 1,39605276 azioni Hera Spa, cui si dovrà sottrarre l'ammontare del debito d'imposta gravante sulla società in caso di cessione delle azioni Hera

Spa a quel prezzo.

Il suddetto metodo di valutazione risulta coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter codice civile.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare ai soci che abbiano esercitato il diritto di recesso i risultati dell'offerta in opzione ai soci entro il 20 Aprile ed il 20 Ottobre di ciascun anno.

Il Trasferimento dei titoli ed il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro il 31 Maggio ed il 30 Novembre di ciascun anno.

Qualora i soci non acquistino le azioni del recedente o degli eventuali recedenti, le azioni verranno rimborsate mediante acquisto da parte della società, anche in deroga, ai sensi dell'art. 2437-quater codice civile, a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 codice civile.

Nel caso in cui i soci non esercitino il diritto di opzione sulle azioni poste in vendita a seguito del recesso, il corrispettivo per il recesso sarà pari al valore di cessione da parte della società di n. 1,39605276 azioni Hera spa per ciascuna azione per cui è stato esercitato il recesso a cui si dovrà sottrarre il valore del debito d'imposta gravante sulla società per la cessione delle azioni Hera Spa a quel determinato prezzo. Il socio recedente potrà optare, definendo il corrispettivo con la medesima procedura, per il pagamento del corrispettivo del recesso mediante assegnazione in natura delle azioni Hera spa, salvo arrotondamento e conguaglio in denaro dell'eventuale debito d'imposta da parte dello stesso socio recedente.

La cessione o la permuta dovrà essere effettuata rispettivamente entro il 31 Maggio e il 30 Novembre di ciascun anno, su istruzioni del socio recedente.

La cessione o la permuta da effettuarsi entro il 31 Maggio avrà per oggetto le azioni di HSST per le quali il socio ha comunicato alla società la propria intenzione di recedere entro il 20 Febbraio di ciascun anno, parimenti la cessione/permuta da eseguire entro il 30 Novembre sarà riferita alle azioni oggetto della comunicazione da effettuarsi entro il 20 Agosto.

Articolo 6 - I versamenti sulle azioni, se non altrimenti disposto dalla delibera di emissione, sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti, fermo il disposto dell'articolo 2344 Codice Civile.

Articolo 7 - L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione, il tutto però nei limiti previsti dalla legge e con il rispetto del diritto dei soci alla parità del trattamento.

Articolo 8 - Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, il socio che intende alienare a terzi, mediante vendite, permuta, conferimenti ed a ogni altro titolo, tutte o parte delle proprie azioni (o del diritto di opzione alle stesse connesso) è tenuto ad offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro. Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendano esercitarlo ed in via fra loro proporzionale.

Ottenuto - per il potenziale nuovo socio - il preventivo gradimento di cui al successivo articolo 10, l'offerta di vendita, completa di ogni sua parte con l'indicazione del prezzo, delle modalità e dei tempi del pagamento, deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione, pure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla spedizione della comunicazione di

cui al precedente comma. Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi - che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 10 - le proprie azioni, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e con le stesse modalità ed i tempi comunicati ai soci con l'offerta di vendita. Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare l'offerta in prelazione ai soci prima di alienare a terzi - che abbiano ottenuto il preventivo gradimento di cui al successivo articolo 10 - le proprie azioni (o i diritti d'opzione).

Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle azioni ma anche quello della nuda proprietà e/o di altro diritto reale sulle azioni. In difetto di accordo sul prezzo delle azioni in cessione fra il socio offerente e gli altri soci o l'altro socio che abbiano dichiarato di esercitare la prelazione, il prezzo sarà fissato da un esperto da designarsi dalle parti, oppure, mancando il relativo accordo, su designazione del Presidente della Camera di Commercio di Modena su richiesta della parte più diligente. L'esperto dovrà esprimere la sua determinazione entro 60 giorni dall'accettazione del mandato. La stima dell'esperto è inappellabile e definitiva e obbligherà le parti che dovranno perfezionare la compravendita entro 30 giorni dal deposito delle decisioni dell'esperto, loro mandatario, presso la Segreteria della Camera di Commercio.

Articolo 9 - Le azioni sono nominative, indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare.

Articolo 10 - Ad esclusione dei soci fondatori, le azioni possono essere sottoscritte o possedute unicamente da Enti Locali come individuati dall'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Inoltre, per quanto concerne i Comuni, condizioni necessarie per il riconoscimento dello stato di socio è, nei limiti consentiti dalla legge: l'affidamento, da parte dell'Ente Pubblico, di uno o più servizi pubblici e/o il conferimento della proprietà dei beni destinati ad un pubblico servizio, a società preposte allo svolgimento di tali servizi e/o all'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, controllate, o anche solo partecipate, dalla società. Inoltre non potrà essere iscritto nel libro soci, il socio che non avrà ricevuto in via preventiva il gradimento formalizzato da parte dell'organo amministrativo. Il gradimento all'iscrizione del nuovo socio nel libro dei soci potrà essere negato solo attraverso un provvedimento dell'organo amministrativo adeguatamente motivato in funzione dell'obiettivo interesse sociale.

ASSEMBLEE

Articolo 11 - Possono intervenire alle assemblee i soci che sono iscritti od hanno il diritto di essere iscritti al libro soci.

Articolo 12 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel termine di 180 (centottanta) giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge per gli oggetti ad essa riservati.

Il luogo di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione

Articolo 14 - Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono indette mediante avviso di

convocazione contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Salvo che vi ostino norme inderogabili (nel qual caso la convocazione avviene mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge), l'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che comunque garantisca il ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ai sensi dell'articolo 2366 Codice Civile terzo comma.

In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei componenti del Collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 15 - Il socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare con semplice delega scritta da altro socio o da terza persona, nei limiti di legge a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 16 - Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni dallo stesso possedute.

Articolo 17 - Per la validità della costituzione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, come pure per la validità delle deliberazioni, vale il disposto degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Articolo 18 - L'Assemblea ordinaria oltre a deliberare su ogni materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto richiesta esprime pareri: a) sulle deliberazioni poste all'ordine del giorno delle assemblee straordinarie delle società partecipate, b) sulle deliberazioni poste all'ordine del giorno delle assemblee delle società partecipate idonee a modificare l'oggetto dell'attività da queste stesse società esercitata c) sulle deliberazioni poste all'ordine del giorno degli organi di direzione dei patti di sindacato o dei patti parasociali cui la Società aderisce, ferme restando le competenze in caso di modificazione dell'oggetto sociale.

Articolo 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente e, in caso di assenza o impedimento del Vice-presidente, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente accertare la validità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, verificare la legittimazione degli intervenuti a parteciparvi, dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Il segretario è nominato dall'Assemblea, su designazione del Presidente, scegliendolo anche tra i non soci. Lo stesso Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti, loro rappresentanti intervenuti in Assemblea, dipendenti della società o di società dalla stessa controllate o consulenti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Nei casi prescritti dalla legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è prevista la nomina del segretario e degli scrutatori.

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono iscritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Come requisito di opponibilità alla società, le copie e gli estratti rilasciati ai soci o a chi ne abbia comunque diritto devono recare la certificazione di conformità all'originale apposta da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, anche non soci, scelti fra persone che vantano preferibilmente una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, pubblici o privati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 - Il Consiglio di amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile il Comune di Modena ha diritto di nominare n. 3 (tre) Consiglieri. Le nomine così effettuate faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte dell'ente pubblico avente diritto. La nomina così effettuata sarà inoppugnabile nei confronti della Società da parte dell'ente pubblico avente diritto.

Le nomine così effettuate saranno comunicate dal Comune di Modena al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori designati ex articolo 2449 Codice Civile alla relativa sostituzione provvederà il medesimo ente pubblico che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto. In caso contrario il Consiglio provvederà, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.

I Consiglieri designati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'ente pubblico che abbia proceduto alla relativa nomina, potranno essere rinominati e restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 - La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non designati ex articolo 2449 Codice Civile avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

I Soci che abbiano esercitato le prerogative di cui all'articolo 21 del presente statuto si asterranno dal presentare loro liste e dall'esprimere il loro voto in assemblea per la nomina dei Consiglieri che non siano stati designati ex articolo 2449 Codice Civile, pur concorrendo alla formazione del quorum costitutivo dell'assemblea. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per

l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. Per l'elezione degli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex articolo 2386 del Codice Civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare non ancora entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede, sempre ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Articolo 23 - Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio di amministrazione nomina in via permanente, o di volta in volta, un segretario, scegliendolo anche fra le persone estranee al Consiglio stesso. Può altresì nominare un Vice-Presidente ed uno o più Consiglieri Delegati.

Articolo 24 - Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio sindacale. Il Consiglio viene convocato con avviso da spedirsi 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che consenta una conferma della ricezione.

Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 25 - Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 26 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti), se necessario arrotondati per difetto, dei componenti in carica delibera in ordine al voto da esprimere:

i) nell'assemblea delle società partecipate in ordine alle deliberazioni poste all'ordine del giorno concernenti: modifiche dello statuto dirette a far venire meno il controllo diretto e

indiretto di enti pubblici o le prerogative riconosciute agli enti pubblici; modificare l'oggetto dell'attività sociale esercitata; approvare fusioni o scissioni; approvare lo scioglimento della società;

ii) nell'organo di direzione dei patti di sindacato o patti parasociali cui la società aderisce in ordine alle deliberazioni poste all'ordine del giorno concernenti il voto da esprimere con riferimento a: modifiche di statuto delle società oggetto del patto di sindacato o del patto parasociale dirette a far venire meno il controllo diretto e indiretto di enti pubblici o le prerogative riconosciute agli enti pubblici; modificare l'oggetto sociale delle società oggetto del patto di sindacato o del patto parasociale; approvare fusioni, scissioni o lo scioglimento della società oggetto del patto di sindacato o del patto parasociale.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Articolo 27 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli per legge di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare - ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile - i propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente ed a Consiglieri Delegati, nonché a terzi non Consiglieri, fissandone anche l'eventuale compenso, con le modalità di firma che riterrà più opportune.

Articolo 28 - Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può inoltre attribuire ai membri del Consiglio eventuali assegni annui, sia fissi che sotto forma di gettone di presenza.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2389 del Codice Civile per gli amministratori investiti di particolari cariche.

FIRMA E RAPPRESENTANZA

Articolo 29 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o sue dimissioni, al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30 - Il Collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea a norma di legge che ne stabilisce anche la retribuzione annua.

Essi restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile nei casi ammessi dalla legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 31 - L'esercizio sociale inizia il 1 luglio e si chiude il 30 giugno di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio da sottoporre, corredato della relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci.

Articolo 32 - L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotto il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, è ripartito tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa deliberazione dell'assemblea

Articolo 33 - Il pagamento dei dividendi sarà eseguito presso le casse designate dall'assemblea dei soci, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'assemblea stessa.

Articolo 34 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, osservato se del caso il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36 - Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.